

Art. 31

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

◇◇◇◇◇◇◇◇

[Delibera n. 125/PRSP/2017 della Corte dei Conti del 21.09.2017](#)

[Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2017](#) - Determinazioni in merito alle osservazioni della Corte dei Conti e chiarimenti su rendiconto 2014

[Delibera della Corte dei Conti n. 6/2020/PRSP del 11.12.2019](#) sui rendiconti di gestione 2015-2016-2017 del Comune di Latiano